

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi del D.Lgs.n.24/2023

1. Contesto normativo di riferimento

La presente procedura (di seguito, "Procedura"), adottata dalla Società HT Italia S.r.l., ha la finalità di dare attuazione e disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti cd. "Whistleblowing", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito, "Decreto"), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il whistleblowing, o segnalazione di presunto illecito, è uno strumento che consente al whistleblower (ovvero al segnalante) la segnalazione in modo riservato delle condotte illecite, dalle quali discenda la lesione dell'interesse pubblico o l'integrità dell'interesse pubblico e dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

In questo contesto, la HT ITALIA rientra nel novero dei soggetti privati con oltre 50 dipendenti a cui si applica l'obbligo di istituire, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.24/2023, un canale dedicato alla segnalazione delle condotte illecite consistenti nelle violazioni delle prescrizioni di cui al D.Lgs.n.231/2001.

La Procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

E' consentita la segnalazione anonima, purchè adeguatamente circostanziata.

2. Scopo della Procedura

Scopo della Procedura è quello di far emergere episodi di illiceità o irregolarità di cui i dipendenti della Società, o soggetti esterni che con la stessa collaborano, siano venuti a conoscenza nello svolgimento della loro attività, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

A tal fine, l'obiettivo della Procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.





3. Il canale di segnalazione interna e i segnalanti

Il canale di segnalazione interna adottato dalla Società è costituito da una piattaforma *on line* dedicata, denominata "*HT ITALIA S.R.L. - Portale Whistleblowing*" (di seguito, "Piattaforma"), raggiungibile ed accessibile, anche da dispositivi mobili, dal sito *internet* della Società attraverso il *link sequente*: https://htitalia.smartleaks.cloud/#/

La Piattaforma adottata dalla Società consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta, o, se richiesto, tramite incontro diretto, e garantisce, anche tramite la crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni di cui al paragrafo 4. possono essere inoltrate, attraverso la Piattaforma, dai soggetti di seguito indicati:

- personale dipendente, stagisti, lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro, ex dipendenti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- lavoratori autonomi, collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti;
- persone che esercitano funzioni di amministratore, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto;
- personale di Fornitori e/o Clientidella Società.

L'accesso al canale di segnalazione interna è consentito al Gestore delle Segnalazioni, come individuato al paragrafo 7.

4. Oggetto della segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano atti, omissioni, comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società e possono avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/2001;

Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi precisi.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante.

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).





Non è ammessa la segnalazione che contenga lamentele di carattere personale o che sia volta a utilizzare la Piattaforma per scopi meramente personali, per rivendicazioni, ritorsioni o formulazioni di istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

5. Contenuto delle segnalazioni

Nell'effettuare la segnalazione il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

La segnalazione deve contenere:

- (i) le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica o posizione professionale (tranne che per le segnalazioni anonime);
- (ii) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- (iii) la data e il luogo in cui si è verificato il fatto;
- (iv) il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- (v) l'indicazione dei nomi e del ruolo di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- (vi) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti
- (vii) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

6. Modalità delle segnalazioni

I soggetti che desiderano effettuare una segnalazione, in quanto a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti come condotte segnalabili ai sensi del precedente paragrafo 4., possono effettuare una segnalazione secondo le modalità descritte, mediante un semplice form web. La Società non accetta altre modalità di segnalazione.

La Piattaforma, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), risiede su server – situato nell'Unione Europea – di un soggetto





terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che consente allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Piattaforma prevede l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del segnalante, ma anche dell'eventuale facilitatore, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione trasmessa.

La Piattaforma – basata sulla soluzione *GlobaLeaks* e gestita dal fornitore di HT Italia *TeamSystem* consente di effettuare una segnalazione in forma scritta.

Attraverso la procedura guidata il segnalante deve rispondere ad una serie di domande, aperte e chiuse, che permettono al Gestore della Segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa.

La Piattaforma consente, qualora necessario, di dar luogo ad uno scambio di informazioni aggiuntive con il segnalante, ove necessario.

Al termine della procedura di segnalazione il segnalante riceve entro sette giorni una conferma di corretto inserimento e di presa in carico della segnalazione e riceve altresì un codice univoco composto da cifre, attraverso il quale può (i) accedere alla Piattaforma per verificare eventuali richieste di chiarimenti e lo stato di avanzamento della segnalazione, e/o (ii) integrare le informazioni fornite con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione.

Tale codice non identifica in alcun modo il segnalante, la cui identità è così mantenuta assolutamente riservata.

L'eventuale smarrimento del codice non ha effetti sulla segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla Procedura. In caso di smarrimento del codice il segnalante potrà aprire una nuova segnalazione, avente il medesimo contenuto della precedente, al fine di essere informato in merito agli esiti dell'istruttoria.

La segnalazione in forma anonima è ammessa mediante l'utilizzo della Piattaforma, che non registra IP di provenienza, cookies o altri elementi che consento la re-identificazione dell'interessato.

Tuttavia, per l'utilizzo da parte del personale dipendente, l'accesso alla Piattaforma deve avvenire da fuori l'Azienda.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiono irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Per le segnalazioni anonime non trovano applicazione le garanzie e le tutele previste per le segnalazioni whistleblowing.

Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

Resta in ogni caso fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.





7. Il Gestore delle Segnalazioni

La Società ha individuato quale destinatario delle segnalazioni, e, dunque, quale "Gestore delle Segnalazioni", il Responsabile della funzione Amministrazione e Finanza, che per il ruolo specifico è autonomo ed indipendente rispetto alla Società.

8. Gestione della segnalazione interna

La gestione della segnalazione pervenuta attraverso la Piattaforma avverrà nelle modalità di seguito indicate.

8.1. Protocollazione e gestione della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il *software* della Piattaforma darà luogo alla protocollazione informatica della segnalazione in conformità con la normativa di riferimento.

Ricevuta la segnalazione, il Gestore della Segnalazione, dovrà svolgere le seguenti attività:

- (i) rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- (ii) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiedere al medesimo integrazioni;
- (iii) fornire diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- (iv) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

8.2. Valutazione della segnalazione

Il Gestore della Segnalazione:

- (i) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto;
- dispone di adeguati poteri ispettivi e può accedere alla documentazione interna alla Società ritenuta utile e ha facoltà di chiedere la collaborazione delle funzioni che ritenga più qualificate, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dal Decreto e dalla Procedura;
- (iii) ha facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o alla persona coinvolta:
- (iv) analizza le evidenze raccolte durante le indagini per comprendere il contesto della segnalazione e per stabilire se sia effettivamente trattato di una violazione rilevante ai sensi del Decreto;
- (v) fornisce riscontro al segnalante in merito alle determinazioni assunte entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;





(vi) predispone un *report* finale, da indirizzare al Consiglio di amministrazione della Società, contenente i fatti accertati, le evidenze documentali raccolte e le cause e le carenze che hanno reso possibile il verificarsi della situazione segnalata, proponendo (a) modifiche a regolamenti, procedure e protocolli interni, (b) avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalato laddove fossero provati l'irregolarità o l'illecito, (c) avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalante in caso di segnalazione non veritiera effettuata con dolo o colpa grave.

8.3. Chiusura della segnalazione

Al termine della valutazione della segnalazione, il Gestore della Segnalazione procede ad informare il segnalante in merito agli esiti dell'istruttoria, comunicando la fondatezza della segnalazione, e, per l'effetto, le determinazioni conseguentemente adottate, o l'infondatezza o l'inammissibilità della segnalazione, e la conseguente archiviazione.

8.3.1. Fondatezza della segnalazione

Laddove la segnalazione della violazione venga ritenuta fondata, il Gestore della Segnalazione, dopo aver informato il segnalante in merito alle determinazioni assunte, riferisce in forma scritta, con la trasmissione del *report* di cui al punto (vi) del paragrafo 8.2. che precede, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il C.d.A. procede alla valutazione relativa all'attivazione di un procedimento disciplinare e al provvedimento sanzionatorio da adottare, nonché all'adozione delle azioni di mitigazione e di correzione ritenute più opportune.

Qualora il C.d.A. ritenesse di non procedere a mettere in atto delle azioni, si procederà con l'archiviazione della segnalazione.

Nel caso il C.d.A. ritenesse necessario attivare un procedimento disciplinare e adottare un provvedimento sanzionatorio, procederà a comunicare all'interessato l'esito della valutazione sulla base di quanto previsto dalla legge.

8.3.2. Archiviazione della segnalazione

Laddove la segnalazione della violazione venga ritenuta infondata, o qualora la medesima non venga ritenuta ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto, ovvero, a titolo esemplificativo:

- (i) per manifesta infondatezza, in ragione dell'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto;
- (ii) per accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- (iii) per l'assenza di documentazione appropriata o conferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- (iv) per produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- (v) per accertata malafede o per accertato intento diffamatorio;





il Gestore della Segnalazione archivia la segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione dovrà motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione.

8.4. Archiviazione della documentazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante l'intero procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in formato digitale attraverso il software della Piattaforma.

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore della Segnalazione, per il tempo strettamente necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

9. Misure di protezione

Il Decreto prevede specifiche misure di protezione nei confronti dei soggetti di seguito indicati, e segnatamente nei confronti:

- (i) del segnalante, ovvero di colui che effettua la segnalazione;
- (ii) dei facilitatori, ovvero dei soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- (iii) dei soggetti collegati, ovvero dei soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- (iv) dei colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- (v) degli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le misure di protezione sono le seguenti:

- (i) divieto di ritorsione, come specificato all'art.17 del Decreto, quale, a titolo esemplificativo:
 - divieto di licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - divieto di mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica orario di lavoro;
 - divieto di retrocessione di grado o mancata promozione;
 - divieto di mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - divieto di discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - divieto di conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;





- (ii) misure di sostegno, come specificato all'art.18 del Decreto, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito, prestata da parte di enti del Terzo settore indicati nell'elenco disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- (iii) protezione dalle ritorsioni, come specificato all'art.19 del Decreto, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria.

I soggetti che dovessero ritenere di aver subito un atto ritorsivo in conseguenza della segnalazione hanno il diritto di adire i rimedi giuridici previsti dall'ordinamento.

Il segnalante può rivolgersi, oltre che all'autorità giudiziaria competente, anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per comunicare le ritorsioni che ritiene di aver subito.

L'ANAC informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

10. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione si applicano al segnalante e ai soggetti indicati al paragrafo 10. a condizione che:

- (i) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto;
- (ii) la segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto nel Decreto e nella Procedura.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione e calunnia o la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

In tali casi il segnalante può essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Qualora la sentenza di condanna di primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

11. Obblighi di riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante





a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt.29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2 *quaterdecies* del Codice *Privacy* di cui al D.Lgs.n.196/2003

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti di cui all'art.329 del codice di procedura penale, disposizione che disciplina l'obbligo del segreto con riferimento agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se ad essa conseguenti.

Nel medesimo contesto, l'identità del segnalante può essere rilevata solo nei casi in cui:

- (i) vi sia espresso consenso del segnalante;
- (ii) la contestazione risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare, purché vi sia il consenso espresso del segnalante alla rilevazione della propria identità. In tal caso è dato espresso avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, della ragione della rivelazione dei dati riservati.

12. Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno viene effettuato a norma del GDPR e del Codice *Privacy*.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt.5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai segnalanti e alle persone coinvolte sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia persona coinvolta, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 non potranno essere esercitati qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

13. Sanzioni





La responsabilità penale e disciplinare del segnalante permane nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, l'eventuale violazione della tutela della riservatezza del segnalante, l'eventuale violazione del divieto di ritorsione posto a tutela del segnalante, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili, in relazione alla normativa applicabile nei confronti del soggetto sanzionato:

- ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione;
- il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione da parte del Gestore delle Segnalazioni;
- responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

Eventuali violazioni delle previsioni come sopra semplificate, se accertate, costituiscono:

- nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2016 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e /o dallo Statuto;
- nel caso di soggetti terzi, possibile grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene dunque conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede, in accordo al CCNL vigente e alle specifiche disposizioni previste in materia dal Regolamento interno adottato dalla Società.

